



Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 12
“Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”
e successive modifiche ed integrazioni

REGOLAMENTO D’USO DEL MARCHIO
“QUALITA’ VERIFICATA”

1. OGGETTO

1. Il presente regolamento definisce le condizioni generali per la concessione dell'uso del marchio collettivo di proprietà della Regione del Veneto "QUALITÀ VERIFICATA" (di seguito: "marchio QV").
2. La Giunta regionale può predisporre modifiche al presente regolamento in qualsiasi momento.
3. Ciascuna modifica ha efficacia a partire dal momento in cui di essa viene data comunicazione ai concessionari.

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
- Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale".

3. DESCRIZIONE DEL MARCHIO

1. La raffigurazione grafica del marchio QV è contenuta nel Manuale di Identità Visiva "Marchio Qualità Verificata" (di seguito: "manuale").
2. Il marchio QV è registrato ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale".

4. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MARCHIO

1. L'uso del marchio QV è consentito esclusivamente sui prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nel rispetto di specifici disciplinari di produzione approvati dalla Giunta regionale del Veneto ai sensi della l.r. 12/2001 e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

5. CONCESSIONE DEL MARCHIO

1. I soggetti che intendono fare uso del marchio QV devono presentare specifica domanda alla Giunta regionale, secondo le modalità specificate con apposita delibera della Giunta stessa.
2. Con la medesima domanda viene richiesta l'ammissione nel sistema di controllo previsto dalla l.r. 12/2001.
3. Possono presentare la domanda di concessione le imprese di produzione primaria o di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed agroalimentari, individuali o collettive.
4. Al momento della presentazione della domanda di concessione ciascun soggetto richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) o presso analoghi organismi di altri stati membri dell'Unione europea;
 - iscrizione all'Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto.
5. Nella domanda di concessione il soggetto richiedente deve indicare i prodotti sui quali intende usare il marchio QV e l'organismo di controllo a cui affidare lo svolgimento dei controlli previsti dalla l.r. 12/2001, e sottoscrivere l'impegno a:
 - rispettare tutte le condizioni previste dalla l.r. 12/2001, dal presente regolamento d'uso, dal manuale del marchio QV e dalle altre disposizioni procedurali approvate dalla Giunta regionale;
 - rispettare lo specifico disciplinare di produzione approvato ai sensi della l.r. 12/2001 per ciascun prodotto indicato in domanda;
 - consentire lo svolgimento dei controlli e della vigilanza.
6. I tempi e le modalità di svolgimento del procedimento di ammissione nel sistema di controllo previsto dalla l.r. 12/2001 sono specificate con delibera della Giunta regionale.
7. I soggetti ai quali è stato concesso l'uso del marchio QV sono iscritti in un apposito Elenco dei concessionari del marchio QV nel quale sono riportati, per ciascun concessionario, i prodotti ammessi all'uso del marchio e lo stato della concessione d'uso.
8. La concessione d'uso del marchio QV è di durata triennale, salvo rinuncia da parte del concessionario o emissione della sanzione di revoca, e può essere rinnovata a seguito di presentazione di una nuova domanda di concessione.

6. MODALITA' D'USO DEL MARCHIO

1. Il marchio QV non può essere utilizzato da alcun soggetto se privo della concessione prevista dalla l.r. 12/2001 e dal presente regolamento d'uso.
2. Il marchio QV deve essere utilizzato solo sui prodotti oggetto della concessione prevista dalla l.r. 12/2001.
3. Il marchio QV deve essere utilizzato esclusivamente nella sua grafica originale riportata nel relativo manuale e rispettando le regole di utilizzo in esso descritte.
4. Il marchio QV deve essere usato in modo da non essere confuso, assimilato o sovrapposto rispetto ad altri marchi o alla denominazione sociale dell'impresa utilizzatrice.
5. Il marchio QV può essere apposto su etichette, fascette, involucri, cartellini ed imballaggi dei prodotti, e può essere utilizzato nelle comunicazioni aziendali e nel materiale promozionale e pubblicitario del concessionario solo in associazione esclusiva con i prodotti oggetto della concessione d'uso.
6. Gli imballaggi ed il materiale di confezionamento riportanti il marchio QV non possono essere ceduti a terzi che non siano concessionari.
7. Gli enti pubblici non concessionari possono utilizzare il marchio QV nell'ambito di attività promozionali e per fini istituzionali, sulla base di specifica autorizzazione della Regione del Veneto.
8. Le caratteristiche, le forme e le dimensioni dei contrassegni da riportare sui prodotti oggetto della concessione d'uso del marchio QV e le relative modalità d'uso sono definite con delibera della Giunta regionale.
9. Il corretto uso del marchio QV e del relativo contrassegno e il pieno rispetto del presente regolamento e del manuale sono oggetto di controllo da parte dell'organismo di controllo individuato.
10. Il concessionario che non ottemperi alle modalità d'uso del marchio QV, previste nel presente regolamento e nel manuale del marchio QV, e a quelle specifiche approvate dalla Giunta regionale per i contrassegni, è soggetto alle sanzioni di cui al successivo paragrafo.

7. SANZIONI

1. Le violazioni concernenti l'uso del marchio QV e del relativo contrassegno sono classificate in:
 - lievi: quando rivelano buona fede da parte del concessionario e non comportano gravi danni all'immagine del marchio stesso;
 - gravi: quando non è accertata la buona fede del concessionario e determinano un concreto pericolo all'immagine del marchio stesso;
 - gravissime: quando rivelano comportamenti scorretti o fraudolenti del concessionario e rechino danni all'immagine del marchio stesso, nonché in caso di reiterazione di violazioni di minore entità.
2. Le sanzioni applicate in corrispondenza di ciascuna tipologia di violazione sono le seguenti:
 - richiamo: in caso di violazioni lievi;
 - sospensione: in caso di violazioni gravi;
 - revoca: in caso di violazioni gravissime.
3. La sospensione comporta il divieto d'uso del marchio QV e del relativo contrassegno per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
4. La revoca comporta la decadenza dall'uso del marchio QV e del relativo contrassegno.
5. Le sanzioni vengono comunicate al concessionario a mezzo raccomandata A/R con le relative motivazioni.